Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 110 del 23 aprile 1977

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 23 aprile 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGE 12 marzo 1977, n. **139.**

Approvazione ed esecuzione dell'accordo fra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, con allegato e protocolli, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1975.

LEGGE 12 marzo 1977, n. **140.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla protezione sociale degli agricoltori, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1974.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 marzo 1977, n. **139.**

Approvazione ed esecuzione dell'accordo fra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo Stato d'Israele, dall'altra, con allegato e protocolli, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1975.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, con allegato e protocolli, firmato a Bruxelles l'11 maggio 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 28 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — PANDOLFI — DONAT-CATTIN — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, DA UNA PARTE, E LO STATO DI ISRAELE, DALL'ALTRA

IL REGNO DEL BELGIO,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, di seguito denominati « Stati membri », da una parte,

LO STATO DI ISRAELE, dall'altra,

CONSIDERANDO che la Comunità Economica Europea e lo Stato d'Israele concludono un accordo concernente i settori di competenza di tale Comunità,

PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di esimere le Parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali,

Di concludere il presente accordo:

Articolo 1

Il presente accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, figuranti in allegato, originari di tale Comunità e di Israele.

TITOLO I
GLI SCAMBI COMMERCIALI

Articolo 2

1. I prodotti originari d'Israele beneficiano, all'importazione nella Comunità, delle disposizioni di cui al Protocollo n. 1.

2. I prodotti originari della Comunità beneficiano, alla importazione in Israele, delle disposizioni di cui al Protocollo n. 2.

3.. Le disposizioni che fissano le regole di origine per l'applicazione dell'accordo tra la Comunità Economica Europea e lo Stato di Israele, firmato in data odierna, valgono anche per il presente accordo.

Articolo 3

1. Nessun nuovo dazio doganale all'importazione né tassa di effetto equivalente, nessuna nuova restrizione quantitativa all'importazione né misure di effetto equivalente vengono introdotti negli scambi tra la Comunità ed Israele.

2. Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali alla importazione introdotte negli scambi tra la Comunità e Israele a partire dal 1° gennaio 1974 sono soppresse all'entrata in vigore dell'accordo.

Ogni tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione la cui aliquota superava al 31 dicembre 1974 quella effettivamente applicata al 1° gennaio 1974 viene portata al livello di quest'ultima all'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 4

1. Nessun nuovo dazio doganale all'esportazione e nessuna tassa d'effetto equivalente sono introdotti negli scambi tra la Comunità ed Israele.

2. I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente che colpiscono i prodotti di una Parte contraente a destinazione dell'altra Parte sono soppressi il 1° luglio 1977.

Articolo 5

1. La Parte contraente che intende ridurre il livello effettivo dei suoi dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicati ai paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita, o sospenderne l'applicazione, notifica possibilmente la riduzione o sospensione alla Commissione mista almeno trenta giorni prima della sua entrata in vigore. Essa prende atto di ogni osservazione dell'altra Parte contraente in merito alle distorsioni che ne possono risultare

2. In caso di modifica della nomenclatura delle tariffe doganali delle Parti contraenti per prodotti contemplati nell'accordo, la Commissione mista può adattare la nomenclatura tariffaria di questi drodotti quale figura nell'accordo

Articolo 6

L'accordo non modifica le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, né i poteri e le competenze derivanti da tale Trattato.

Articolo 7

L'accordo non osta al mentenimento o all'instaurazione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffico di frontiera, purché questi non modifichino il regime degli scambi previsto nell'accordo, ed in particolare le disposizioni riguardanti le norme sull'origine.

Articolo 8

Le Parti contraenti si astengono da ogni misura o pratica di carattere fiscale interno che stabilisca, direttamente o indirettamente, una discriminazione tra i prodotti di una Parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra Parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti contraenti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni ad esse applicate, direttamente o indirettamente.

Articolo 9

I pagamenti relativi agli scambi di merci e il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore o in Israele, non sono soggetti ad alcuna restrizione, purché tali scambi formino oggetto delle disposizioni dell'accordo.

Articolo 10

L'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute o della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale, nonché la normativa riguardante l'oro e l'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti contraenti.

Articolo 11

1. Sono incompatibili con il buon funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possano pregiudicare gli scambi tra la Comunità ed Israele:

i) ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazione di imprese e ogni pratica concordata tra imprese, che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci;

ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nella totalità del territorio delle Parti contraenti o in una parte sostanziale di questo;

iii) ogni aiuto pubblico che falsi, o minacci di falsare, la concorrenza, favorendo talune imprese o talune produzioni.

2. Se una Parte contraente reputa che una determinata pratica sia incompatibile con il presente articolo, può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 16.

Articolo 12

Se le offerte fatte da imprese israeliane sono tali da pregiudicare il funzionamento del mercato comune e se tale pregiudizio è imputabile ad una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 16.

Articolo 13

Quando l'aumento delle importazioni di un determinato prodotto provoca o rischia di provocare un grave pregiudizio ad un'attività produttiva esercitata nel territorio di una delle Parti contraenti, e quando tale aumento è dovuto:

— alla riduzione parziale o totale, nella Parte contraente importatrice, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente su tale prodotto, prevista nell'accordo,

— ed al fatto che i dazi e le tasse di effetto equivalente riscossi dalla Parte contraente esportatrice sulle importazioni di materie prime o di prodotti intermedi impiegati nella fabbricazione del prodotto in questione sono sensibilmente inferiori ai dazi ed alle imposizioni corrispondenti riscossi dalla Parte contraente importatrice,

la Parte contraente interessata può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 16.

Articolo 14

Se una delle Parti contraenti costata pratiche di *dumping* nelle sue relazioni con l'altra Parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 16.

Articolo 15

In caso di serie perturbazioni in un settore dell'attività economica o di difficoltà tali da alterare gravemente una situazione economica regionale, la Parte contraente interessata può adottare le misure appropriate, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 16.

Articolo 16

1. Se una Parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che possono provocare le difficoltà di cui agli articoli 13 e 15 ad una procedura amministrativa intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra Parte contraente.

2. Nei casi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 24, prima di adottare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera *e*), la Parte contraente in questione fornisce alla Commissione mista tutti gli elementi utili per consentire un accurato esame della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le Parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate alla Commissione mista e formano oggetto, al suo interno, di consultazioni periodiche, volte soprattutto alla loro soppressione non appena le condizioni lo permettano.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

a) Per quanto riguarda l'articolo 11, ciascuna Parte contraente può adire la Commissione mista se reputa che una determinata pratica sia incompatibile con il buon funzionamento dell'accordo a norma dell'articolo 11, paragrafo 1.

Le Parti contraenti comunicano alla Commissione mista ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, all'occorrenza, per l'eliminazione della pratica incriminata.

Se la Parte contraente in causa non ha posto fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Commissione mista, oppure se quest'ultima non raggiunge un accordo nel termine di tre mesi dal giorno in cui è stata adita, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia che ritiene necessarie per rimediare alle serie difficoltà risultanti dalle pratiche di cui trattasi ed in particolare può procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

b) Per quanto riguarda l'articolo 12, le Parti contraenti comunicano alla Commissione mista ogni informazione utile e le prestano l'assistenza necessaria per l'esame del caso nonché, se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate.

Se Israele non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di Commissione mista, a difetto di accordo in sede di Commissione mista, entro il termine di un mese dal giorno in cui è stata adita, gli Stati membri possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per evitare un pregiudizio al funzionamento del mercato comune o per mettervi fine; essi possono, in particolare, procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

c) Per quanto riguarda l'articolo 13, le difficoltà derivanti dalla situazione contemplata in tale articolo vengono notificate per esame alla Commissione mista che può prendere ogni decisione utile per porvi termine.

Se entro trenta giorni a decorrere dalla notifica la Commissione mista o la Parte contraente esportatrice non adottano una decisione che ponga termine alle difficoltà, la Parte contraente importatrice è autorizzata a riscuotere una tassa di compensazione sul prodotto importato.

Detta tassa di compensazione è calcolata in funzione dell'incidenza che hanno sul valore delle merci in questione le disparità tariffarie costatate per le materie prime o per i prodotti intermedi incorporati.

d) Per quanto riguarda l'articolo 14, si procede ad una consultazione in sede di Commissione mista prima che la Parte contraente interessata adotti le misure necessarie.

e) Quando circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato escludono la possibilità di un esame preventivo, la Parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 nonché nel caso di aiuti all'esportazione aventi un'incidenza diretta e immediata sugli scambi, le misure cautelative strettamente necessarie per rimediare alla situazione.

Articolo 17

In caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati membri della Comunità o di Israele, la Parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Essa ne informa senza indugio l'altra Parte contraente.

Titolo II

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 18

1. È istituita una Commissione mista incaricata di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, essa formula raccomandazioni. Essa adotta decisioni nei casi contemplati dall'accordo. L'applicazione di tali decisioni è assicurata dalle Parti contraenti secondo le rispettive norme.

2. Ai fini della corretta esecuzione dell'accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Commissione mista.

3. La Commissione mista stabilisce mediante decisione il proprio regolamento interno.

Articolo 19

1. La Commissione mista è composta da rappresentanti degli Stati membri e da rappresentanti d'Israele.

2. La Commissione mista si pronuncia di comune accordo.

Articolo 20

1. La presidenza della Commissione mista è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti secondo modalità che saranno previste nel suo regolamento interno.

2. La Commissione mista si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'accordo.

Essa si riunisce, inoltre, ogni qualvolta lo esiga una speciale necessità, a richiesta di una delle Parti contraenti, secondo le condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3. La Commissione mista può decidere di istituire ogni gruppo di lavoro atto ad assisterla nell'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 21

Nessuna disposizione dell'accordo vieta ad una Parte contraente di prendere le misure:

a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza;

b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempreché tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificatamente militari;

c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

Articolo 22

Nei settori contemplati dall'accordo:

— il regime applicato da Israele nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società;

— il regime applicato dalla Comunità nei confronti di Israele non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini o le società israeliani.

Articolo 23

1. Quando una Parte contraente ritiene utile, nell'interesse comune delle Parti contraenti, sviluppare le relazioni stabilite dall'accordo estendendole a settori non compresi in quest'ultimo, essa presenta all'altra Parte contraente una richiesta motivata.

Le Parti contraenti possono incaricare la Commissione mista di esaminare tale richiesta e di formulare, se del caso, le raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.

2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 1 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti contraenti secondo le loro procedure specifiche.

Articolo 24

1. Le Parti contraenti si astengono da ogni misura che possa compromettere la realizzazione degli scopi dell'accordo.

2. Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'accordo.

Se una Parte contraente reputa che l'altra Parte abbia mancato ad un obbligo che le incombe in virtù dell'accordo, essa può adottare le misure necessarie nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 16.

Articolo 25

I protocolli allegati all'accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 26

Ogni Parte contraente può denunciare l'accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'accordo scade in un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di tale notifica.

Articolo 27

L'accordo si applica, da un lato, ai territori in cui il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è applicabile nei modi previsti dal Trattato stesso e, dall'altro, allo Stato d'Israele.

Articolo 28

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed ebraica, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

Il presente accordo sarà approvato dalle Parti contraenti secondo le loro procedure specifiche.

Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data nella quale le Parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Fatto a Bruxelles, l'undici maggio millenovecentosettantacinque corrispondente al primo Sivan cinquemilasettecentotrentacinque del calendario ebraico.

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): *A*) Minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti): II. — Altri *B*) Minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20 per cento o più in peso
26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio: *A*) Polveri d'alto forno (polveri della bocca di alto forno)
27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili
27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti
27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba: *A*) Di carbon fossile: II. — Altri *B*) Di lignite
73.01	Ghise (compresa la ghisa speculare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse
73.02	Ferro-leghe: *A*) Ferro-manganese: I. — Contenente, in peso, più di 2 per cento di carbonio (ferro-manganese carburato)
73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio
73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna): *B*) Ferro e acciaio spugnoso (spugna)
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): *A*) Blumi e billette: I. — Laminati *B*) Bramme e bidoni: I. — Laminati
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine: *A*) Semplicemente laminate o estruse a caldo *D*) Placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.): I. — Semplicemente placcate: *a*) Laminate o estruse a caldo

Segue: ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, o ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:
	A) Profilati:
	I. — Semplicemente laminati o estrusi a caldo
	IV. — Placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):
	a) Semplicemente placcati:
	1) Laminati o estrusi a caldo
	B) Palancole
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:
	A) Semplicemente laminati a caldo
	B) Semplicemente laminati a freddo:
	I. — Destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (*a*)
	C) Placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:
	III. — Stagnati:
	a) Latta
	V. — Altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):
	a) Semplicemente placcati:
	1) Laminati a caldo
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:
	A) Lamiere dette «magnetiche»
	B) Altre lamiere:
	I. — Semplicemente laminate a caldo
	II. — Semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
	b) Di più di 1 mm. ma meno di 3 mm.
	c) Di 1 mm. o meno
	III. — Semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare
	IV. — Placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:
	b) Stagnate:
	1) Latta
	2) Altre
	c) Zincate o piombate
	d) Altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)
	V. — Altrimenti foggiate o lavorate:
	a) Semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:
	2) Altre
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:
	A) Acciai fini al carbonio:
	I. — Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:
	b) Altri
	III. — Sbozzi in rotoli per lamiere
	IV. — Larghi piatti

(*a*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti

Segue: ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELL'ACCORDO

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
73.15 (seguito)	V. — Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: *b*) Semplicemente laminati o estrusi a caldo *d*) Placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): 1) Semplicemente placcati: *aa*) Laminati o estrusi a caldo VI. — Nastri: *a*) Semplicemente laminati a caldo *c*) Placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: 1) Semplicemente placcati: *aa*) Laminati a caldo VII. — Lamiere: *a*) Semplicemente laminate a caldo *b*) Semplicemente laminate a freddo, dello spessore: 2) Inferiore a 3 mm. *c*) Lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie *d*) Altrimenti foggiate o lavorate: 1) Semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare *B*) Acciai legati: I. — Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: *b*) Altri III. — Sbozzi in rotoli per lamiere IV. — Larghi piatti V. — Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: *b*) Semplicemente laminati o estrusi a caldo *d*) Placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): 1) Semplicemente placcati: *aa*) Laminati o estrusi a caldo VI. — Nastri: *a*) Semplicemente laminati a caldo *c*) Placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: 1) Semplicemente placcati: *aa*) Laminati a caldo VII. — Lamiere: *a*) Lamiere dette « magnetiche » *b*) Altre lamiere: 1) Semplicemente laminate a caldo 2) Semplicemente laminate a freddo dello spessore: *bb*) Inferiore a 3 mm. 3) Lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie 4) Altrimenti foggiate o lavorate: *aa*) Semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione e il fissaggio delle rotaie: *A*) Rotaie: II. — Altre *B*) Controrotaie *C*) Traverse *D*) Stecche e piastre d'appoggio: I. — Laminate

PROTOCOLLO N. 1

RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1 DELL'ACCORDO

Articolo 1

I dazi doganali e le tasse d'effetto equivalente all'importazione nella Comunità dei prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio sono soppressi secondo il ritmo seguente:

CALENDARIO	Aliquota di riduzione
Alla data di entrata in vigore dell'accordo . .	60 per cento
Dal 1° gennaio 1976	80 per cento
Dal 1° luglio 1977	100 per cento

Articolo 2

1. Per ciascun prodotto i dazi di base sui quali si debbono effettuare le riduzioni di cui all'articolo 1 sono:

— per la Comunità nella sua composizione originaria: i dazi effettivamente applicati nei confronti di Israele al 1° gennaio 1974;

— per la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito: i dazi effettivamente applicati nei confronti di Israele il 1° gennaio 1972.

2. I dazi ridotti calcolati conformemente all'articolo 1 sono applicati arrotondando al primo decimale.

Fatta salva la futura applicazione da parte della Comunità dell'articolo 39, paragrafo 5 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati per i dazi specifici o per la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali irlandese e del Regno Unito, l'articolo 1 è applicato arrotondando al quarto decimale.

Articolo 3

1. I prodotti di cui al presente protocollo, originari di Israele, non possono beneficiare di un trattamento più favorevole all'importazione nella Comunità di quello che gli Stati membri si accordano tra di loro.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo precedente, non viene tenuto conto dei dazi doganali e tasse d'effetto equivalente, derivanti dall'applicazione degli articoli 32 e 36 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati.

Articolo 4

Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità sono soppresse alla data di entrata in vigore dell'accordo, e le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione entro il 1° gennaio 1976.

PROTOCOLLO N. 2

RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2 DELL'ACCORDO

Articolo unico

Israele applica all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio originari della Comunità, il Protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità Economica Europea e lo Stato d'Israele, firmato in data odierna.

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

LEGGE 12 marzo 1977, n. **140.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa alla protezione sociale degli agricoltori, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1974.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea relativa alla protezione sociale degli agricoltori, firmata a Strasburgo il 6 maggio 1974.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 15 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 marzo 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — ANSELMI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

CONVENTION EUROPEENNE RELATIVE A LA PROTECTION SOCIALE DES AGRICULTEURS

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres, notamment en vue de favoriser leur progrès économique et social;

Considérant qu'une amélioration des conditions de vie des exploitants agricoles mise en œuvre par des mesures appropriées est de nature à contribuer au progrès social en Europe;

Rappelant que la Charte sociale européenne, élaborée également au sein du Conseil de l'Europe et ouverte à la signature des Etats membres le 18 octobre 1961, a pour objectif l'amélioration du niveau de vie et la promotion du bien-être social de toutes les catégories de leurs populations tant rurales qu'urbaines;

Considérant que les conditions particulières et les caractères spécifiques des activités agricoles ainsi que les mutations affectant le monde agricole exigent que des mesures appropriées soient prises en faveur des exploitants agricoles afin de favoriser leur bien-être social;

Estimant dès lors qu'il convient de compléter et de renforcer la protection sociale des exploitants agricoles, des membres de leurs familles et, le cas échéant, des salariés qu'ils emploient, en tenant compte des besoins sociaux de ces personnes et des conditions particulières des activités agricoles,

Sont convenus de ce qui suit:

TITRE I

Article 1

Toute Partie Contractante s'engage à appliquer les dispositions de la présente Convention à ses ressortissants résidant sur son territoire.

Article 2

Aux fins de la présente Convention, le terme « exploitant agricole » vise toute personne qui, en qualité de travailleur indépendant, consacre exclusivement ou principalement son activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire, étant entendu qu'elle peut être secondée dans ses travaux par des membres de sa famille et/ou par des salariés.

TITRE II

Article 3

Toute Partie Contractante assurera aux exploitants agricoles, aux membres de leurs familles et, le cas échéant, aux salariés qu'ils emploient, une protection sociale comparable à celle dont jouis-

sent d'autres groupes de la population, compte tenu des dispositions des articles 4 à 13 de la présente Convention.

Article 4

1. Toute Partie Contractante appliquera, dans toute la mesure appropriée, aux exploitants agricoles et à leurs ayants-droit, les normes de sécurité sociale prévues par sa législation pour les autres catégories protégées de la population.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 du présent article, toute Partie Contractante accordera aux exploitants agricoles, dans les conditions et délais appropriés, la protection de la sécurité sociale pour au moins quatre des éventualités suivantes: maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accidents du travail, maladies professionnelles et charges familiales.

Article 5

1. Toute Partie Contractante fera en sorte que lorsqu'un exploitant agricole cesse son activité agricole pour des raisons d'ordre structurel ou autres qu'elle déterminera, cet exploitant, les membres de sa famille et, le cas échéant, les salariés qu'il emploie, bénéficient de mesures appropriées.

Ces mesures comprendront:

a) la mise à disposition de facilités en vue de leur permettre de prendre une nouvelle activité, de préférence dans leur région, notamment des facilités pour l'orientation, la formation et la réadaptation professionnelles;

b) le versement d'allocations temporaires afin de permettre la préparation à une autre activité;

c) le maintien des droits acquis et des droits en cours d'acquisition en matière de sécurité sociale;

d) le versement d'indemnités équitables ou de primes appropriées à un exploitant agricole qui, pour des raisons d'âge, a des difficultés à entreprendre une autre activité, et à condition que la cessation de l'activité agricole apporte une amélioration structurelle.

2. Aux fins du présent article, la notion de cessation d'activité ne doit pas être interprétée comme excluant la possibilité pour l'exploitant de conserver un terrain agricole de superficie limitée à ses besoins personnels.

3. Toute Partie Contractante fera en sorte que lorsqu'un exploitant agricole cesse partiellement son activité pour des raisons d'ordre structurel ou autres qu'elle déterminera, cet exploitant, les membres de sa famille et, le cas échéant, les salariés qu'il emploie bénéficient des mesures mentionnées aux alinéas *a*), *b*) et *c*) du paragraphe 1 ci-dessus, adaptées aux besoins.

Article 6

Toute Partie Contractante prendra des mesures appropriées en vue de tenir les exploitants agricoles au courant des objectifs de sa politique agricole, de consulter, en tant que de besoin, les milieux agricoles sur cette politique, et de tenir les exploitants agricoles informés des développements internationaux les intéressant dans le domaine agricole.

Article 7

Dans la formulation de sa politique d'aménagement du territoire, toute Partie Contractante tiendra compte des problèmes posés par les disparitions d'emploi dans les zones agricoles, notamment en y facilitant la création d'emplois nouveaux.

Article 8

1. Toute Partie Contractante prendra les mesures appropriées en vue:

a) d'assurer, dans les zones agricoles, un équipement socio-culturel adéquat;

b) d'encourager l'amélioration des conditions de vie et d'hygiène dans les exploitations agricoles, au bénéfice de l'exploitant agricole, des membres de sa famille et, le cas échéant, des salariés qu'il emploie;

c) d'octroyer certains avantages, tels que prêts à long terme, subventions ou taux d'intérêts réduits aux exploitants agricoles pour faciliter entre autres la mise en œuvre des mesures visées à l'alinéa *b*) ci-dessus.

2. Toute Partie Contractante prendra également les mesures appropriées afin de permettre aux exploitants agricoles, dans des zones qu'elle déterminera, de continuer leurs activités agricoles et de contribuer, en même temps, à la sauvegarde et à la protection du paysage, à la conservation de la nature, au développement des possibilités de loisirs et au maintien d'un équilibre démographique approprié dans ces zones.

Article 9

Toute Partie Contractante prendra ou encouragera toutes mesures appropriées afin d'assurer aux enfants vivant dans les zones agricoles une formation et une éducation d'un niveau équivalent à celui assuré dans les zones urbaines. Ces mesures porteront notamment sur:

a) l'octroi d'aides qui permettront de construire les locaux scolaires nécessaires pour abolir progressivement l'enseignement en classes uniques;

b) le ramassage scolaire;

c) l'affectation aux écoles des zones agricoles, d'un personnel enseignant qualifié, en nombre suffisant.

Article 10

Toute Partie Contractante prendra ou encouragera des mesures en faveur des jeunes des zones agricoles afin notamment:

a) de leur garantir une orientation professionnelle adaptée à leurs besoins et dispensée par des personnes qualifiées, même avant la fin de la scolarité;

b) de leur assurer une formation générale et professionnelle adéquate leur donnant des chances égales à celles offertes aux autres jeunes en ce qui concerne leur insertion dans la vie professionnelle;

c) de créer ou d'aménager, en tant que de besoin, des écoles professionnelles, des centres de formation et de perfectionnement professionnels ou des écoles supérieures d'agriculture;

d) de leur accorder des bourses d'enseignement dans des conditions leur donnant des chances égales à celles dont jouissent les autres jeunes.

Article 11

Toute Partie Contractante encouragera la mise à la disposition de la population des zones agricoles, de services d'information et de consultation sur les questions agricoles et sur l'évolution du marché de l'emploi dans d'autres secteurs économiques.

Article 12

En vue d'assurer dans les exploitations agricoles des conditions de travail aussi favorables que possible, toute Partie Contractante facilitera et encouragera les diverses formes de coopération, d'entraide entre exploitants agricoles et, le cas échéant, de mise à disposition de main-d'œuvre de remplacement.

Article 13

En vue de faciliter l'exécution des tâches inhérentes à la vie familiale dans les exploitations agricoles, toute Partie Contractante encouragera:

a) l'utilisation d'équipements destinés à simplifier et alléger les travaux domestiques;

b) la mise à disposition de services d'aide familiale à domicile.

Article 14

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions d'autres conventions ou accords internationaux qui sont ou entreront en vigueur, et qui seraient plus favorables aux personnes visées par la présente Convention.

Titre III

Article 15

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire qui la ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 16

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

Article 17

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont il assure les relations internationales ou pour lequel il est habilité à stipuler.

3. Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la déclaration de retrait par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 18

Tout Etat peut, au moment de la signature, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou à tout autre moment par la suite, étendre, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, le bénéfice de la présente Convention, ou de celles des dispositions de cette Convention qu'il spécifiera, à d'autres personnes que ses ressortissants, résidant sur le ou les territoires définis conformément à l'article 17 et désignées dans la déclaration.

Article 19

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage de l'une ou plusieurs réserves figurant à l'Annexe à la présente Convention. Aucune autre réserve ne sera admise.

2. Tout Etat peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par lui en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.

Article 20

1. Aucune Partie Contractante ne pourra dénoncer la présente Convention avant l'expiration d'une période de quatre ans après la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur en ce qui la concerne, ou avant l'expiration de toute autre période ultérieure de trois ans.

2. La dénonciation s'effectuera par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et prendra effet six mois après la date de la réception de cette notification par le Secrétaire Général.

Article 21

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:

a) toute signature;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l'article 15;

d) toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 17;

e) toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 18;

f) toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 19;

g) le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 19;

h) toute notification reçue en application des dispositions de l'article 20 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT à Strasbourg, le 6 mai 1974, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats signataires et adhérents.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche :

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique :

Pour le Gouvernement de la République de Chypre :

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark :
OVE GULDBERG

Pour le Gouvernement de la République française :
J. DE LIPKOWSKI

Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne :

Pour le Gouvernement de la République islandaise :

Pour le Gouvernement d'Irlande :

Pour le Gouvernement de la République italienne :
MARIO PEDINI

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg :
GASTON THORN

Pour le Gouvernement de Malte :

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas :

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège :

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède :

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse :

Pour le Gouvernement de la République turque :

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :

ANNEXE

RESERVES

(Article 19, paragraphe 1)

Chacune des Parties Contractantes peut déclarer qu'elle se réserve:

1) d'exclure du champ d'application de la présente Convention une ou plusieurs des catégories de personnes suivantes:

— les personnes qui, en qualité de travailleurs indépendants, consacrent exclusivement ou principalement leur activité à une profession agricole, sylvicole, horticole, viticole ou similaire, mais qui ne tirent pas la principale partie de leur revenu de cette activité;

— les personnes qui consacrent exclusivement leur activité à la sylviculture;

2) de ne pas appliquer la disposition de l'article 5, paragraphe 1, alinéa *b*);

3) de ne pas appliquer la disposition de l'article 5, paragraphe 1, alinéa *c*);

4) de ne pas appliquer la disposition de l'article 5, paragraphe 1, alinéa *d*);

5) de ne pas appliquer la disposition de l'article 5, paragraphe 3.

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.

CONVENZIONE EUROPEA RELATIVA ALLA PROTEZIONE SOCIALE DEGLI AGRICOLTORI

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è realizzare un'unione più stretta fra i suoi Membri, specie in vista di favorire il loro progresso economico e sociale;

Considerando che un miglioramento delle condizioni di vita dei conduttori agricoli realizzato attraverso misure appropriate permette di contribuire al progresso sociale in Europa;

Ricordando che la Carta sociale europea, elaborata anch'essa in sede di Consiglio d'Europa e aperta alla firma degli Stati membri il 18 ottobre 1961, ha per obiettivo il miglioramento del tenore di vita e la promozione del benessere sociale di tutte le categorie delle loro popolazioni sia rurali che urbane;

Considerando che le condizioni particolari e i caratteri specifici delle attività agricole come pure i mutamenti cui va soggetto il mondo agricolo esigono che siano adottate delle misure appropriate in favore dei conduttori agricoli al fine di favorire il loro benessere sociale;

Ritenendo quindi che convenga completare e rafforzare la protezione sociale dei conduttori agricoli, dei membri delle loro famiglie e, se del caso, dei salariati alle loro dipendenze, tenendo conto delle esigenze sociali di dette persone e delle condizioni particolari delle attività agricole,

Hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I

Articolo 1

Ogni Parte Contraente s'impegna ad applicare le disposizioni della presente Convenzione a suoi cittadini residenti sul suo territorio.

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione, il termine « conduttore agricolo » riguarda qualsiasi persona che, in qualità di lavoratore indipendente, dedica esclusivamente o principalmente la sua attività a una professione agricola, silvicola, orticola, viticola o similare, restando inteso che essa può essere aiutata nei suoi lavori da membri della sua famiglia e/o da salariati.

TITOLO II

Articolo 3

Ogni Parte Contraente assicurerà ai conduttori agricoli, ai membri delle loro famiglie e, se del caso, ai salariati alle loro dipendenze, una protezione sociale paragonabile a quella di cui fruiscono altri gruppi della popolazione, tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli da 4 a 13 della presente Convenzione.

Articolo 4

1. Ogni Parte Contraente applicherà ai conduttori agricoli e ai loro aventi diritto, nel modo più appropriato, le norme di previdenza sociale previste dalla sua legislazione per le altre categorie assistite della popolazione.

2. Senza pregiudicare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, ogni Parte Contraente concederà ai conduttori agricoli, nelle condizioni e nei termini appropriati, la protezione della previdenza sociale per almeno quattro delle eventualità seguenti: malattia, maternità, invalidità, vecchiaia, decesso, incidente sul lavoro, malattie professionali e carichi familiari.

Articolo 5

1. Ogni Parte Contraente farà in modo che allorché un conduttore agricolo cessa la sua attività agricola per delle ragioni d'ordine strutturale o altre che essa stabilirà, tale conduttore, i membri della sua famiglia e, se del caso, i salariati alle sue dipendenze, beneficino di misure appropriate.

Tali misure comprenderanno:

a) la messa a disposizione di facilitazioni in vista di permettere loro di intraprendere una nuova attività, di preferenza nella loro regione, in special modo facilitazioni per l'orientamento, la formazione e il riadattamento professionali;

b) il versamento di sussidi temporanei al fine di consentire la preparazione per un'altra attività;

c) il mantenimento dei diritti acquisiti e dei diritti in via di acquisizione in materia di previdenza sociale;

d) il versamento d'indennità eque o di premi adeguati a un conduttore agricolo che, per ragioni di età, ha difficoltà ad intraprendere un'altra attività, e a condizione che la cessazione dell'attività agricola apporti un miglioramento strutturale.

2. Ai fini del presente articolo, la nozione di cessazione di attività non deve essere interpretata come escludente la possibilità per il conduttore di conservare un terreno agricolo di superficie limitata per i suoi fabbisogni personali.

3. Ogni Parte Contraente farà in modo che allorché un conduttore agricolo cessa parzialmente la sua attività per delle ragioni d'ordine strutturale o altre che essa determinerà, tale conduttore, i membri della sua famiglia e, se del caso, i salariati alle sue dipendenze beneficino delle misure menzionate nei paragrafi *a*), *b*) e *c*) del precedente punto 1 adattate secondo le esigenze.

Articolo 6

Ogni Parte Contraente adotterà misure appropriate al fine di tenere i conduttori agricoli al corrente degli obiettivi della sua politica agricola, di consultare, all'occorrenza, gli ambienti agricoli su questa politica, e di tenere informati i conduttori agricoli degli sviluppi internazionali in campo agricolo che li interessano.

Articolo 7

Nella formulazione della sua politica di utilizzazione del terreno, ogni Parte Contraente terrà conto dei problemi posti dalla diminuzione della possibilità d'impiego nelle zone agricole, specie favorendo in esse la creazione d'impieghi nuovi.

Articolo 8

1. Ogni Parte Contraente adotterà misure appropriate in vista:

a) di assicurare, nelle zone agricole un'attrezzatura socio-culturale adeguata;

b) d'incoraggiare il miglioramento delle condizioni di vita e d'igiene nelle aziende agricole, a vantaggio del conduttore agricolo, dei membri della sua famiglia e, se del caso, dei salariati alle sue dipendenze;

c) di concedere certi vantaggi, quali i prestiti a lungo termine, sovvenzioni o tassi d'interessi ridotti ai conduttori agricoli per facilitare fra l'altro la attuazione delle misure previste nel precedente paragrafo *b*).

2. Ogni Parte Contraente adotterà anche misure appropriate al fine di permettere ai conduttori agricoli, nelle zone che essa stabilirà, di continuare le loro attività agricole e di contribuire, nello stesso tempo, alla salvaguardia e alla protezione del paesaggio, alla conservazione della natura, allo sviluppo delle possibilità di svago e al mantenimento di un equilibrio demografico appropriato in tali zone.

Articolo 9

Ogni Parte Contraente adotterà e incoraggerà tutte le misure appropriate al fine di assicurare ai bambini che vivono nelle zone agricole una formazione e una educazione di livello equivalente a quello assicurato nelle zone urbane. Tali misure si riferiranno specialmente a:

a) la concessione di aiuti intesi a permettere la costruzione di locali scolastici necessari ad abolire progressivamente l'insegnamento a classi uniche;

b) il trasporto degli alunni;

c) l'assegnazione alle scuole delle zone agricole di personale insegnante qualificato e in numero sufficiente.

Articolo 10

Ogni Parte Contraente adotterà o incoraggerà misure in favore dei giovani delle zone agricole al fine:

a) di garantire loro un indirizzo professionale adattato alle loro esigenze e praticato da persone qualificate, anche prima della fine degli studi;

b) di assicurare loro una formazione generale e professionale adeguata che offra loro possibilità uguali a quelle offerte agli altri giovani per quel che concerne il loro inserimento nella vita professionale;

c) di creare o di trasformare, all'occorrenza, scuole professionali, centri di formazione e di perfezionamento professionali o scuole superiori di agricoltura;

d) di concedere loro borse d'insegnamento a condizioni tali da offrire loro possibilità uguali a quelle di cui godono gli altri giovani.

Articolo 11

Ogni Parte Contraente incoraggerà la messa a disposizione della popolazione delle zone agricole di servizi d'informazione e di consultazione su questioni agricole e sull'evoluzione del mercato dell'impiego in altri settori economici.

Articolo 12

Al fine di assicurare nelle aziende agricole condizioni di lavoro le più favorevoli possibile, ogni Parte Contraente faciliterà e incoraggerà le diverse forme di cooperazione, di aiuto reciproco fra conduttori agricoli e, se del caso, di messa a disposizione di manodopera di riserva.

Articolo 13

Al fine di facilitare l'adempimento dei compiti inerenti alla vita familiare nelle aziende agricole, ogni Parte Contraente incoraggerà:

a) l'utilizzazione di attrezzature destinate a semplificare e alleviare i lavori domestici;

b) la messa a disposizione di servizi di aiuto familiare a domicilio.

Articolo 14

Le disposizioni della presente Convenzione non arrecano pregiudizio alle disposizioni di altre convenzioni o accordi internazionali che sono o entreranno in vigore, e che siano più favorevoli alle persone considerate dalla presente Convenzione.

TITOLO III

Articolo 15

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata, accettata o approvata. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o d'approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica, di accettazione o d'approvazione.

3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che la ratificherà, l'accetterà o l'approverà ulteriormente, tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Articolo 16

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa a aderire alla presente Convenzione.

2. L'adesione si effettuerà dietro deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento d'adesione che avrà effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.

Articolo 17

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, designare il o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.

2. Ogni Stato può, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione o in seguito in qualsiasi altro momento, estendere l'applicazione della presente Convenzione, attraverso una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, a ogni altro territorio designato nella dichiarazione e di cui lo Stato stesso assicura le relazioni internazionali o per il quale esso è abilitato a stipulare.

3. Ogni dichiarazione fatta in virtù del paragrafo precedente potrà essere ritirata, per quel che concerne il territorio designato in questa dichiarazione. Il ritiro avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione di ritiro da parte del Segretario Generale del Consiglio di Europa.

Articolo 18

Ogni Stato può, al momento della firma, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione o in qualsiasi altro momento in seguito, estendere, con una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, il beneficio della presente Convenzione, o di quelle disposizioni di questa Convenzione che egli specificherà, ad altre persone oltre ai suoi cittadini, che risiedano nel o nei territori così come definiti nell'articolo 17 e designati nella dichiarazione.

Articolo 19

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione, dichiarare di far uso di una o più riserve figuranti nell'Allegato alla presente Convenzione. Nessun'altra riserva sarà ammessa.

2. Ogni Stato può ritirare in tutto o in parte una riserva da esso formulata in base al paragrafo precedente, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e che avrà effetto dalla data della sua ricezione.

Articolo 20

1. Nessuna Parte Contraente potrà denunciare la presente Convenzione prima del termine di un periodo di quattro anni dopo la data in cui la Convenzione è entrata in vigore per quel che la concerne, o prima del termine di ogni altro periodo ulteriore di tre anni.

2. La denuncia si effettuerà con una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e avrà effetto sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 21

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e a ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o d'adesione;

c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità con l'articolo 15;

d) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 17;

e) ogni dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 18;

f) ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19;

g) il ritiro di ogni riserva effettuata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19;

h) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 e la data in cui la denuncia avrà effetto.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO a Strasburgo, il 6 maggio 1974, in francese e in inglese, i due testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.

(*seguono le firme*)

ALLEGATO

RISERVE

(Articolo 19, paragrafo 1)

Ciascuna delle Parti Contraenti può dichiarare che essa si riserva:

1) di escludere dal campo d'applicazione della presente Convenzione una o più categorie delle persone seguenti:

— le persone che, in qualità di lavoratori indipendenti, dedicano esclusivamente o principalmente la loro attività a una professione agricola, silvicola, orticola, viticola o similare, ma che non traggono la parte principale delle loro entrate da tale attività;

— le persone che dedicano esclusivamente la loro attività alla silvicoltura;

2) di non applicare la disposizione dell'articolo 5, paragrafo 1, alinea *b*);

3) di non applicare la disposizione dell'articolo 5, paragrafo 1; alinea *c*);

4) di non applicare la disposizione dell'articolo 5, paragrafo 1, alinea *d*);

5) di non applicare la disposizione dell'articolo 5, paragrafo 3.

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(7651057/2) Roma - Ist. Poligr. Stato - S.